

Scadenario mese di MAGGIO 2023

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

Scadenze con data fissa¹

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 15 maggio	Fatture elettroniche Imposta di bollo: comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2023	Termine ultimo per la comunicazione, in modalità telematica, al contribuente, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2023, calcolata sulla base delle fatture per le quali è stato indicato l'assolvimento dell'imposta nonché in base alle integrazioni (elenchi A e B). L'Agenzia delle Entrate evidenzia l'importo nell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi". Il contribuente dovrà versare tale imposta di bollo entro il 31 maggio, tranne nel caso in cui l'importo non superasse i 5.000 euro: in tal caso il versamento potrebbe essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. (D.M. 04/12/2020 – Prov. Ag. Entrate 04/02/2021 – D.L. n. 73/2022)	Apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi"
	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura cumulativa	Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
	Soggetti di imposta IVA Fattura operazioni con l'estero	Termine ultimo per l'emissione/trasmissione delle fatture relative alle fatture passive ricevute dal cedente o prestatore estero (15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa). Per le operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche di cui al Prov. 30/04/2018. Pertanto la trasmissione delle fatture attive dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite). Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente.	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: • nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.

Segue 15 maggio

Continua da 15 maggio		(art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)	
	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di APRILE da effettuarsi: <ul style="list-style-type: none"> nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento; nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Commercianti al minuto e soggetti assimilati Registrazione dei corrispettivi	I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96.</u> Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. (Art. 6 c. 1 DPR 695/96)	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <ul style="list-style-type: none"> nei termini previsti dalla normativa IVA e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997
Martedì 16 maggio	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento dell'IVA	Termine ultimo per procedere al versamento della <u>TERZA RATA</u> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2022 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home

<p>Continua da 16 maggio</p>	<p>dovuta in base alla dichiarazione annuale – TERZA RATA</p>	<p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</p> <ul style="list-style-type: none"> o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Datori di lavoro</p> <p><u>Autoliquidazione INAIL</u></p> <p>Versamento SECONDA RATA</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA del premio INAIL relativo al saldo 2022 ed all'acconto 2023, da parte dei datori di lavoro che hanno scelto la rateizzazione delle somme derivanti dall'autoliquidazione.</p> <p>La prima rata doveva essere versata entro il 16 febbraio, la seconda entro il 16 maggio, mentre le successive entro il 21 agosto e 16 novembre, maggiorate degli interessi.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA trimestrali</p> <p><u>Versamento PRIMO TRIMESTRE 2023</u></p>	<p><u>I.V.A. dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2023</u> (codice tributo 6031)</p> <p>Per i contribuenti IVA trimestrali,</p> <ul style="list-style-type: none"> è dovuta la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (art. 31 co. 3 L. 388/2000); non è dovuta la maggiorazione per le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che adottano il regime previsto dalla L. 398/91 e per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 c.4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, imprese erogatrici di servizi pubblici relativi a somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili, ecc.). <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82. Se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA mensili</p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><u>I.V.A. dovuta per il mese di APRILE 2023</u> (codice tributo 6004).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<p>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>. 	

Segue 16 maggio

	<ul style="list-style-type: none"> • Gli estremi del versamento <u>non dovranno più essere annotati.</u> <p>N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
Sostituti d'imposta Ritenute alla fonte	<p>Versamento unitario di: Ritenute alla fonte rimosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73) • lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; • provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040; • compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73) • Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <u>codice tributo 1001</u> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001). <p>Addizionale regionale (cod. 3802) Va versato l'importo trattenuto nel mese di APRILE 2023 ai dipendenti cessati.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto) Va versato l'importo trattenuto nel mese di APRILE 2023 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 5% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime: L'imposta sostitutiva sui premi di risultato di importo variabile entro il limite di euro 3.000,00, di cui all'art. 1, comma 182 della L. n. 208/2015, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, <u>dal 2023 è stata dimezzata dal 10% al 5%.</u> L'agevolazione è riservata ai lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000. (Legge n. 197/2022 - Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018 – Risoluz. Ag. Entrate n. 36/E/2020)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Sostituti d'imposta Ritenute su interessi e <u>autofinanziamento soci</u>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola. Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al 26% sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014. (codice 1030 – MOD. F24) (V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014) (Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
Sostituti d'imposta	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il</p>

[illegible]

		<p>Il contributo minimo annuo è pari ad € 950 per gli agenti monomandatari e ad € 476 per gli agenti plurimandatari. Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi Manuale Utente Grandi Ditte On Line sul sito della fondazione Enasarco.</p>	
	<p>Produttori di imballaggi</p> <p>Denuncia <u>mensile</u></p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia MENSILE riferita al <u>mese precedente (APRILE 2023)</u>, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Resta confermata la soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI.</p> <p>Gli scaglioni per il 2023 (invariati rispetto al 2022) sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>mensile</u>: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u>: fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u>: fino a € 3.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>esenti</u>: fino a € 200,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 300,00 (in procedura semplificata). <p>Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.</p> <p>La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare.</p> <p>Le denunce possono essere inviate solo in via telematica. Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2023. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI</p>
<p>Giovedì 25 maggio</p> <p>Segue 25 maggio Continua da 25 maggio</p>	<p>Operatori intracomunitari con obbligo mensile</p> <p>Elenchi Intrastat mensili</p>	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di APRILE 2023 per gli operatori con obbligo mensile.</p> <p>ATTENZIONE: la Legge di Conversione del D.L. n. 73/2022 ha <u>ripristinato</u> il termine originario per la presentazione degli elenchi Intrastat al <u>giorno 25 del mese successivo</u> al mese o al trimestre di riferimento. Tale termine era stato inizialmente differito alla fine del mese successivo al periodo di riferimento dall'art. 3 del D.L. n. 73/2022.</p> <p>Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti).</p> <p><u>L'Agenzia delle Dogane, con Determinazione del 23/11/2021, sempre per quanto concerne gli acquisti, ha modificato i limiti per la periodicità mensile che passano da € 200.000 a € 350.000 trimestrali per gli acquisti di beni, mentre non ha modificato quelli per gli acquisti di servizi che restano a € 100.000 trimestrali.</u></p> <p>La stessa Determinazione del 23/11/2021 ha inoltre introdotto il nuovo mod. Intra 1-sexies riservato alle operazioni di "call-off stock" ed ha apportato una serie di modifiche alle modalità di compilazione dei modelli Intra.</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>

		Si ricorda, inoltre, che il D.M. 21/06/2021 ha soppresso l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi con riferimento agli acquisti/cessioni con San Marino. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018 – Determinazione Ag. Dogane 23/11/2021 – art. 3 del D.L. n. 73/2022 – L. n. 122 del 04/08/2022)	
	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
Martedì 30 maggio	Amministratori - obblighi di bilancio 	Società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 30/04/2023, con i relativi allegati. Per le Spa, Sapa e le società consortili per azioni deve anche essere trasmesso l'elenco soci.	Trasmissione telematica al Registro Imprese
	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di MAGGIO (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione. <u>N.B.:</u> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Prov. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato Si ricorda inoltre che <u>dal 1° febbraio 2014</u> l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <u>modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).</u> Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto <u>l'obbligo di procedere al versamento per via telematica</u> da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: Modello F24 ELIDE Codici tributo: <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione; ➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive; ➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto; ➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto; ➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto; ➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo; ➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi. Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI
Mercoledì 31 maggio	Fatture elettroniche	Termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2023 di importo pari o superiore a 5.000 euro.	Apposito servizio web all'interno dell'area riservata del

<p>Continua da 31 maggio</p>	<p>Imposta di bollo: <u>versamento</u> imposta di bollo relativa al PRIMO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Nel caso in cui l'importo dell'imposta di bollo relativa al primo trimestre 2023 non superi i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.</p> <p>Il pagamento dell'imposta di bollo può essere eseguito indicando nell'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. In alternativa l'imposta di bollo può essere versata mediante modello F24 da presentare telematicamente.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2521: imposta di bollo fatture elettroniche - 1° trimestre • 2522: imposta di bollo fatture elettroniche - 2° trimestre • 2523: imposta di bollo fatture elettroniche - 3° trimestre • 2524: imposta di bollo fatture elettroniche - 4° trimestre • 2525: imposta di bollo fatture elettroniche - sanzioni • 2526: imposta di bollo fatture elettroniche – interessi <p>ATTENZIONE: il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022) ha innalzato la soglia prevista per il differimento del versamento da 250 euro a 5.000 euro, con decorrenza dalle fatture elettroniche emesse <u>a decorrere dal 01/01/2023</u>. Pertanto dal 2023 se l'importo da versare per le fatture emesse nel primo trimestre non supererà euro 5.000, il bollo potrà essere versato entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30/9); se l'importo complessivo del bollo da versare per il primo e secondo trimestre non supererà euro 5.000, il bollo potrà essere versato entro il 30/11.</p> <p>(D.M. 04/12/2020 – Provv. Ag. Entrate 04/02/2021)</p>	<p>portale "Fatture e corrispettivi" o mediante modello F24 telematico</p>
	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Comunicazione liquidazioni periodiche Iva PRIMO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, mensili (mesi di GENNAIO, FEBBRAIO e MARZO) o trimestrali, effettuate nel PRIMO TRIMESTRE 2023.</p> <p>La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.</p> <p>ATTENZIONE: il Decreto Semplificazioni ha spostato dal 16/9 al 30/9 il termine di invio della Lipe relativa al secondo trimestre; per gli altri trimestri la Lipe continua a dover essere presentata entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre.</p> <p>Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/03/2018.</p> <p>(art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente (Provv. 21/03/2018)
	<p>Datori di lavoro</p> <p>FASI – versamento SECONDO TRIMESTRE 2023</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi per i dirigenti in servizio relativo al SECONDO TRIMESTRE 2023.</p>	<p>Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bollettino bancario denominato "bollettino freccia" - domiciliazione Bancaria (SDD) - bonifico bancario con causale di versamento generata nell'area riservata
	<p>Soggetti IVA</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione IVA e per il versamento dell'IVA relativa al mese</p>	<p>Da inviare tramite il Portale OSS</p>

Segue 31 maggio

<p>Continua da 31 maggio</p>	<p>Regime IOSS – Presentazione dichiarazione e versamento IVA mese precedente</p>	<p>precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p>	
	<p>Soggetti IRES</p> <p>- Acconti IRES/IRAP</p> <p>(Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 30 GIUGNO – 01/07/2022 – 30/06/2023)</p> <p>SECONDA RATA di acconto</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 30 GIUGNO 2023</u>.</p> <p>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IRES 100% (codice versamento 2002) • IRAP 100% (codice versamento 3813) <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2022 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2022 SC.</p> <p>Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate, salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro. In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi).</p> <p>Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il 50% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; • il residuo 50% va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%). <p>L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00.</p> <p>Metodo previsionale -</p> <p>Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u>, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 DLgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
<p>Segue 31 maggio</p>	<p>REDDITI/2022 e IRAP/2022</p> <p>Contribuenti con esercizio che termina al 30/06/2022</p> <p>Presentazione in via telematica</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico, del modello REDDITI/2022 e IRAP/2022, da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 30/06/2022. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2022)</p> <p>ATTENZIONE: l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u>.</p> <p>Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario.</p> <p>Ricordiamo che i contribuenti interessati agli ISA devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA stessi.</p> <p>Sanatoria codice attività: le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2022, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.</p> <p>Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Tramite intermediario abilitato o ➢ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti. • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

Continua da 31 maggio	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi Modello UniEmens (DM10 + Emens + PosAgri)	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e per gli operai agricoli, riferite al mese precedente. Dal 1° aprile 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli. Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati
	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
	Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale Versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di MARZO 2023 (secondo mese precedente) da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di APRILE 2023</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (<u>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc.</u>), salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19.	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di APRILE 2023</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW , salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- ¹ L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

-
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
 - Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
 - La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO": (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)
Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno;
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

RAVVEDIMENTO "PARZIALE": in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 13/12/2022 (G.U. 15/12/2021 n. 292) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dall' 1,25% al 5,00% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2023.**

Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- ***"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".***

Viene poi chiarito che:

- saranno "gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo". Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
 - La mancata presentazione di dichiarazioni;
 - La mancata restituzione di questionari;
 - La omessa tenuta delle scritture contabili.

Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro. Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 17 maggio	Soggetti di imposta IVA Tardivo versamento periodico	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il 17/04/2023 , relativa al periodo: ➤ MARZO 2023 per i contribuenti mensili, al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) . MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8904: versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</u> <u>Codice 1991: versamento degli interessi per tardivo versamento nella misura del 5% dal 01/01/2023.</u> Versamento del tributo: <u>codice 6003 (mensili)</u> (Art. 13 c. 1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	Sostituti d'imposta Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di MARZO 2023 , scadenti il 17/04/2023 , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a 1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad 1/5 del minimo (6%) . MODALITA' OPERATIVA: <u>Codice 8906: Versamento della sanzione nella misura del 1,5% dell'imposta non versata (1/10 del minimo)</u> <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u> Versamento interessi per tardivo versamento <u>nella misura del 5% dal 01/01/2023.</u> (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> • direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), • o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).

Scadenze variabili dipendenti da un evento

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio <u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u>	<p>Deposito bilancio: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica. <p>ATTENZIONE: la versione della tassonomia XBRL 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva, come precisato dal Comunicato del 22/02/2020 di XBRL Italia in quanto è stato deciso di non apportare modifiche, per l'esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate.</p> <p>La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..</p>	<ul style="list-style-type: none"> Invio digitale: <ol style="list-style-type: none"> Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria
Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare <u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al 24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al <u>01/01/2017</u> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL 63/2002</u>, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.</p> <p>(DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 - D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare); entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze). <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare). <p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata <u>entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta</u> (NOVITA' introdotta dall'art. 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/2019).</p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro l'ultimo giorno dell'UNDICESIMO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (art.2 co.2 DPR 322/98, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto Crescita).</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti il servizio Internet per gli altri soggetti; chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.

	<ul style="list-style-type: none"> <u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2018, con termine statutario per approvazione 31/03/2019 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2019, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2019 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/10/2019 (UNDICESIMO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
Società di capitali in liquidazione <u>Versamento IRES/IRAP e</u> <u>Presentazione della</u> <u>dichiarazione dei redditi</u>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.</u>: ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: ⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto; ⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il undicesimo mese successivo in via telematica. 	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: • il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti • il servizio Internet per gli altri soggetti; • chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Registro dei beni</u> <u>ammortizzabili</u> Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale. Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili. Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili 	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali <u>Libro inventari</u> Compilazione	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>